

Modifiche di leggi circa la costruzione di edifici di culto

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA -
N. 75207/612 - ROMA, 11-I-1976. ECC.MO MONS. SEGRETARIO GENERALE DELLA C.E.I.

Con nota del 15 marzo 1975 N. 74416/612 questa Pontificia Commissione rendeva noto all'Eccellenza Vostra una proposta di legge presentata al Parlamento italiano da alcuni Deputati, su precise indicazioni di questo Ufficio, al fine di rendere meno onerose, e perciò operanti, le provvidenze previste dal Capo II della Legge 18-4-1962 N. 168 (contributi trentacinquennali) in favore dei nuovi complessi parrocchiali.

Mi è gradito comunicarLe che lo schema legislativo è stato definitivamente approvato dal Parlamento e la relativa Legge 23 dicembre 1975, N. 721 è stata già pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » del 5-1-1976 N. 3, come da unita copia.

Si confida ora in una ripresa dei lavori più urgenti, soprattutto nelle grandi città.

Mi valgo volentieri della circostanza che mi si offre per confermarmi con sensi di distinto ossequio di Vostra Eccellenza dev.mo

+ GIOVANNI FALLANI
Presidente

Legge 23 dicembre 1975, n. 721.

Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.

Art. 2.

Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella redistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revocche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

Art. 3.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975.

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

A proposito del «Notiziario della C.E.I.»

Lettera della Segreteria Generale inviata ai membri della C.E.I. in data 23-1-1976, Prot. n. 71/76.

Nella sessione del Consiglio Permanente del 4-6 febbraio 1975 fu dato mandato alla Presidenza di ristrutturare il nostro « Notiziario C.E.I. ».

Tale ristrutturazione doveva tener conto sia di un ampliamento nella pubblicazione dei documenti (dando spazio anche al lavoro delle Commissioni episcopali e degli Uffici dipendenti dalla Segreteria Generale), sia anche ad un allargamento dei destinatari (Curie diocesane, Organismi nazionali, ecc.).